



*Fa fede soltanto la versione che sarà
pubblicata ufficialmente*

Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (ordinanza OIF)

del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Sostituzione di un'espressione

Nell'allegato 2 numero 2 «Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria» è sostituito con «Commissione del trasporto ferroviario».

Art. 22a cpv. 2 lett. i

² Non è necessario concludere convenzioni sulle prestazioni con:

- i. la Commissione del trasporto ferroviario;

All. 1 n. VII 2.2.3

Schweizerische Trassenvergabestelle (Trassenvergabestelle)

Service suisse d'attribution des sillons (Service d'attribution des sillons)

Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (Servizio di assegnazione delle tracce)

Servetsch svizzer d'attribuziun dals trassés (Servetsch d'attribuziun dals trassés)

¹ RS 172.010.1

2. Ordinanza del 25 novembre 1998² sugli emolumenti dell'UFT

Titolo

Ordinanza sugli emolumenti per i trasporti pubblici
(OEm-TP)

Ingresso

visto l'articolo 40a^{septies} capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie (Lferr);
visto l'articolo 63 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 2009⁴ sul trasporto di viaggiatori (LTV);
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

Art. 1, rubrica, nonché lett. d Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- d. gli emolumenti per le procedure davanti alla Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr), esclusi i procedimenti su azione e le procedure di ricorso.

Art. 13 Decisione sugli emolumenti e sulle tasse

¹ Gli emolumenti e le tasse sono fissati mediante una decisione.

² Questa stabilisce le modalità di pagamento.

Art. 23 cpv. 1, primo periodo

¹ L'emolumento per l'approvazione dei piani di cui all'articolo 18 capoverso 1 Lferr è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell'urgenza della procedura, nonché del numero e della complessità delle opposizioni. ...

Art. 26 Emolumenti della ComFerr

L'emolumento in funzione del tempo impiegato della ComFerr è compreso tra 100 e 250 franchi per ogni ora di lavoro.

² RS 742.102

³ RS 742.101

⁴ RS 745.1

⁵ RS 172.010

3. Ordinanza del 14 ottobre 2015⁶ sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria

Art. 7 cpv. 2, secondo periodo

² ... Per la pubblicazione dei piani di investimento dei gestori dell'infrastruttura si coordina con il Servizio di assegnazione delle tracce.

Art. 24, rubrica, nonché cpv. 4–6

Piano di investimento e partecipazione

⁴ Il gestore dell'infrastruttura fornisce alle imprese, che intendono esercitare il diritto di partecipazione di cui all'articolo 37a Lferr, le necessarie indicazioni sui progetti contenuti nel piano di investimento. Su richiesta spiega loro perché determinati investimenti non sono stati integrati nel piano di investimento.

⁵ Le imprese possono sottoporre all'UFT per decisione le proprie esigenze di cui il gestore dell'infrastruttura non ha tenuto conto. L'UFT decide definitivamente.

⁶ In caso di controversie riguardanti violazioni del diritto di partecipazione è escluso l'esame di merito dei progetti d'investimento. La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) decide definitivamente.

Titolo prima dell'art. 37a

Sezione 7a: Convenzione su compiti sistemici

Art. 37a

La convenzione su compiti sistemici di cui all'articolo 37 Lferr ha durata illimitata. Può essere denunciata con un termine di preavviso di 12 mesi per la fine di un anno civile.

4. Ordinanza del 25 novembre 1998⁷ concernente l'accesso alla rete ferroviaria

Sostituzione di espressioni

¹ Negli articoli 12 capoversi 1 e 4, 12a capoverso 1, 12c capoversi 1 e 2 lettera c, 14 capoverso 4 e 19d capoverso 3 lettera b «gestore dell'infrastruttura» è sostituito con «Servizio di assegnazione delle tracce».

² In tutta l'ordinanza «disdetta» è sostituito con «cancellazione».

⁶ RS 742.120

⁷ RS 742.122

Art. 10 cpv. 3

³ È fatta salva la competenza del Servizio di assegnazione delle tracce.

Art. 11 cpv. 1, 4, 6 e 7

¹ La normale attribuzione delle tracce avviene in sintonia con la procedura in materia di orario. L'UFT fissa le scadenze per la richiesta delle tracce e la procedura d'attribuzione, applicando lo schema di cui all'allegato VII della direttiva 2012/34/UE⁸, unitamente a quelle per la procedura in materia di orario.

⁴ Il Servizio di assegnazione delle tracce, d'intesa con il gestore dell'infrastruttura, può fissare a una data successiva l'ultima scadenza possibile per la richiesta.

⁶ Il gestore dell'infrastruttura risponde a richieste ad hoc concernenti singole tracce di regola entro cinque giorni lavorativi.

⁷ L'informazione fornita sulle riserve di capacità disponibili è comunicata a tutti i richiedenti interessati.

Art. 11b Lavori di costruzione

¹ Se a causa di lavori di costruzione su una tratta il volume di traffico giornaliero è limitato di oltre un terzo per più di sette giorni consecutivi, il gestore dell'infrastruttura deve pubblicare questi lavori per la prima volta almeno 24 mesi prima e aggiornarli almeno 12 mesi prima dell'inizio del periodo d'orario interessato.

² Deve annunciare alle imprese di trasporto ferroviario e ai raccordati interessati le chiusure durante i fine settimana e le chiusure notturne prolungate tre mesi prima.

³ Può convenire a breve scadenza con le imprese di trasporto ferroviario e con i raccordati le chiusure che non hanno ripercussioni sulla garanzia delle coincidenze nell'ambito del trasporto di viaggiatori e le chiusure per le quali sussiste la possibilità di deviare il traffico merci su altre tratte.

⁴ Presenta nell'ambito della procedura di programmazione le richieste di capacità per eseguire lavori di costruzione pianificabili.

⁵ Informa al più presto le imprese di trasporto ferroviario interessate dell'indisponibilità di capacità a causa di lavori di costruzione non programmati.

⁶ Dopo aver consultato le imprese di trasporto ferroviario e i committenti del traffico viaggiatori concessionario, definisce il servizio sostitutivo e le deviazioni, d'intesa con il Servizio di assegnazione delle tracce. Le catene di trasporto devono essere garantite. Gli orari adeguati vanno pubblicati almeno due mesi prima. I costi supplementari non possono essere trasferiti su viaggiatori, speditori e destinatari.

⁸ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico; modificata da ultimo dalla decisione delegata (UE) della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, GU L 295 del 14.11.2017, pag. 69

⁷ Nel traffico viaggiatori concessionario su tratte a scartamento normale il gestore dell'infrastruttura si assume i propri costi e i costi del servizio sostitutivo. Le imprese di trasporto ferroviario si assumono i propri costi.

⁸ Nel rimanente traffico il gestore dell'infrastruttura indennizza le imprese di trasporto ferroviario per i costi supplementari del servizio sostitutivo e delle prestazioni chilometriche connesse con la deviazione. L'UFT disciplina il calcolo dell'indennizzo.

⁹ Il prezzo della traccia si basa sulle prestazioni effettivamente fornite.

¹⁰ Se non annuncia tempestivamente una limitazione, il gestore dell'infrastruttura indennizza con un importo forfettario le imprese di trasporto ferroviario per i costi supplementari e le perdite di proventi causati. L'UFT disciplina il calcolo dell'importo forfettario.

Art. 12a cpv. 3 e 4

³ *Abrogato*

⁴ In caso di saturazione di una tratta, il Servizio di assegnazione delle tracce esegue, con il coinvolgimento del gestore dell'infrastruttura interessato, un'analisi della capacità nella quale stabilisce le cause della saturazione e presenta misure a breve e medio termine per porvi rimedio. Pubblica questa analisi della capacità entro tre mesi dal giorno in cui la tratta è stata dichiarata saturata. Può dichiarare vincolanti per gli utenti le misure presentate nell'analisi della capacità.

Art. 12b Dichiarazione della capacità e accordo quadro

¹ Il Servizio di assegnazione delle tracce stila una sintesi della capacità quadro assegnata (dichiarazione della capacità), contenente i seguenti dati:

- a. la capacità già attribuita e il numero di tracce;
- b. la capacità presumibilmente ancora disponibile per la conclusione di accordi quadro.

² Il gestore dell'infrastruttura e le imprese interessate a svolgere il trasporto ferroviario (art. 9a cpv. 4 Lferr) possono concludere un accordo quadro sull'accesso alla rete. Nell'accordo specificano le caratteristiche delle tracce da attribuire.

³ Se in caso di richieste per nuovi accordi quadro il Servizio di assegnazione delle tracce rileva conflitti, cerca una soluzione di comune intesa. Se non si perviene a una soluzione, si segue per analogia la procedura di cui all'articolo 12c capoverso 2 lettere b e c.

⁴ L'accordo quadro non può assicurare alcun diritto esclusivo all'utilizzazione.

⁵ Di regola è concluso per due periodi d'orario, tuttavia al massimo per dieci anni. Necessita dell'approvazione del Servizio di assegnazione delle tracce.

⁶ Può essere denunciato dal gestore dell'infrastruttura, dopo aver consultato il Servizio di assegnazione delle tracce, per consentire un migliore utilizzo della tratta. Può prevedere il versamento di indennità per questi casi.

⁷ Il Servizio di assegnazione delle tracce coordina gli accordi quadro per tracce transfrontaliere con i gestori dell'infrastruttura esteri interessati secondo gli articoli 9, 10 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/545⁹.

Art. 12c cpv. 3

³ Il Servizio di assegnazione delle tracce regola i dettagli della vendita all'asta, dopo aver consultato l'UFT.

Art. 14 cpv. 1, terzo periodo, 2, primo periodo, e 5

¹ ... Il gestore dell'infrastruttura informa il Servizio di assegnazione delle tracce in merito alle perturbazioni intervenute nonché alla loro eliminazione.

² Se la perturbazione causa presumibilmente una limitazione di più giorni, il gestore dell'infrastruttura definisce in un orario d'emergenza le tratte alternative, le tracce e il servizio sostitutivo d'intesa con il Servizio di assegnazione delle tracce e con le imprese di trasporto ferroviario interessate. ...

⁵ Se la tratta alternativa attraversa le reti di più gestori dell'infrastruttura, questi istituiscono uno stato maggiore d'emergenza comune che assolve i compiti di cui ai capoversi 2 e 3. Il Servizio di assegnazione delle tracce può partecipare allo stato maggiore d'emergenza.

Art. 22 cpv. 1 lett. a

Abrogata

Art. 25 ComFerr

¹ La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) notifica la sua decisione alle parti entro due mesi dalla fine dell'istruttoria.

² Se deve giudicare questioni fondamentali che toccano la legge federale del 6 ottobre 1995¹⁰ sui cartelli, invita la Commissione della concorrenza a esprimere il proprio parere. Menzionerà quindi il parere nella sua decisione.

³ Assolve i compiti di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 913/2010¹¹. Scambia le informazioni e i dati necessari con gli altri organismi di regolazione.

⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, versione della GU L 94 del 8.4.2016, pag. 1.

¹⁰ RS 251

¹¹ Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.

Art. 26 cpv. 1

Abrogato

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 8: Ritiro dell'autorizzazione di accesso alla rete

Art. 27 cpv. 1 e 3

¹ L'UFT ritira l'autorizzazione di accesso alla rete se il titolare non adempie più le condizioni.

³ Il ritiro di un'autorizzazione estera riconosciuta in Svizzera vale anche per la Svizzera.

5. Ordinanza del 23 novembre 1983¹² sulle ferrovie

Art. 5b cpv. 4

⁴ L'UFT ritira il certificato di sicurezza se nel primo anno del suo rilascio non è stato utilizzato nel modo previsto.

Art. 15f cpv. 1 e 3

¹ Il Servizio di assegnazione delle tracce tiene un registro contenente le informazioni necessarie per l'uso dell'infrastruttura e conforme alle specifiche dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2019/777¹³ (registro dell'infrastruttura).

³ L'UFT emana direttive sulla tenuta del registro, in particolare sulla delimitazione della rete. Il Servizio di assegnazione delle tracce disciplina i dettagli della trasmissione delle informazioni, d'intesa con l'UFT e i gestori dell'infrastruttura. Assicura l'informazione dei proprietari e dei gestori di impianti di trasbordo per il traffico combinato e di binari di raccordo.

Art. 15v cpv. 5

⁵ L'UFT ritira il riconoscimento se le condizioni previste per la sua concessione non sono più adempiute.

¹² RS 742.141.1

¹³ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione del 16 maggio 2019 relativo alle specifiche comuni per il registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE, versione della GU L 139 del 27.5.2019, pag. 312.

6. Ordinanza del 25 maggio 2016¹⁴ sul trasporto di merci

Art. 6a Concessione dell'accesso non discriminatorio ai servizi nel trasporto di merci per ferrovia

Le imprese che forniscono servizi nel quadro dell'invio di convogli, carri o gruppi di carri tra infrastruttura ferroviaria e binari di raccordo o impianti di trasbordo TC garantiscono l'accesso non discriminatorio a tali servizi:

- a. attenendosi, per il proprio uso, alle stesse norme applicabili a terzi per la fornitura dei servizi e il calcolo dei prezzi;
- b. riservando a terzi uguali condizioni e trattamento nella fornitura dei servizi, nell'attribuzione delle risorse e nel calcolo dei prezzi;
- c. pubblicando le condizioni fondamentali per la fornitura dei servizi, per la pianificazione e l'attribuzione delle risorse nonché per il calcolo dei prezzi.

7. Ordinanza del 21 dicembre 2006¹⁵ sugli impianti a fune

Art. 60 cpv. 3

³ Se non è possibile ristabilire la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, l'autorità ritira l'autorizzazione d'esercizio.

8. Ordinanza del 4 novembre 2009¹⁶ sul trasporto di viaggiatori

Art. 11 Trasferimenti dagli aeroporti
(art. 9 cpv. 2 LTV)

Nell'esaminare la domanda per un'offerta di trasferimenti da un aeroporto si suppone che non nascano situazioni di concorrenza svantaggiose per l'economia pubblica rispetto all'offerta esistente di altre imprese di trasporto pubblico.

Art. 12 cpv. 3

³ La domanda dev'essere inoltrata con firma giuridicamente valida. La domanda e la documentazione possono essere inoltrate in forma elettronica. L'UFT può esigere altre copie della domanda e della documentazione in forma cartacea.

¹⁴ RS 742.411

¹⁵ RS 743.011

¹⁶ RS 745.11

Art. 20, rubrica

Procedura in caso di modifica o trasferimento della concessione
(art. 9 cpv. 1 e 2 LTV)

Art. 22

Abrogato

Art. 30

Abrogato

Art. 47

Ritiro dell'autorizzazione
(art. 9 cpv. 3 lett. b LTV)

Il DATEC ritira l'autorizzazione se non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio.

Art. 52a

Diritti dei disabili e delle persone a mobilità ridotta nel servizio regolare internazionale con autobus autorizzato
(art. 8 cpv. 2 LTV)

I diritti dei disabili e delle persone a mobilità ridotta nel servizio regolare internazionale con autobus autorizzato si basano sugli articoli 9–17 del regolamento (UE) n. 181/2011¹⁷.

Art. 55

Competenza

¹ Il DATEC è competente per il rilascio, la revoca e il ritiro delle autorizzazioni.

² L'UFT è competente per il rinnovo e la modifica delle autorizzazioni.

Art. 55b

Obbligo d'informazione
(art. 15a LTV)

¹ Nel traffico concessionario e nel trasporto internazionale autorizzato le imprese devono fornire le seguenti informazioni prima del viaggio:

- a. condizioni generali applicabili al contratto;
- b. orari e condizioni per il viaggio più veloce;
- c. orari e condizioni per la tariffa più bassa;
- d. accessibilità, condizioni di accesso e disponibilità a bordo di infrastrutture per i disabili e le persone a mobilità ridotta;
- e. accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette;

¹⁷ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, versione della GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1.

- f. nel traffico a lunga distanza, disponibilità di posti di prima e seconda classe, di carrozze letto e cuccette;
- g. attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto;
- h. disponibilità di servizi;
- i. procedure per il recupero di bagagli smarriti;
- j. possibilità di reclamo.

² Nel traffico concessionario le imprese devono fornire le seguenti informazioni durante il viaggio:

- a. servizi disponibili;
- b. prossima fermata;
- c. ritardi;
- d. principali coincidenze;
- e. indicazioni sulla sicurezza.

Art. 55c Reclami

(art. 18 cpv. 1 lett. c LTV)

¹ Le imprese istituiscono un meccanismo per il trattamento dei reclami connessi con i loro obblighi e con i diritti dei viaggiatori. Indicano ai viaggiatori come possono presentare un reclamo.

² I viaggiatori possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa coinvolta nel viaggio. Entro un mese dalla presentazione del reclamo l'impresa interessata fornisce una risposta motivata. In casi eccezionali giustificati informa i viaggiatori della data alla quale possono aspettarsi una risposta, comunque entro tre mesi dalla presentazione del reclamo.

Art. 55d Rapporto sulla qualità del servizio

(art. 18 cpv. 1 lett. c LTV)

Le imprese pubblicano ogni anno, congiuntamente alla relazione annuale, un rapporto sulla qualità del servizio nel trasporto internazionale di viaggiatori. Nel rapporto riferiscono su:

- a. disponibilità di titoli di trasporto;
- b. puntualità dei servizi di trasporto;
- c. soppressioni di corse;
- d. pulizia dei veicoli e delle stazioni e fermate;
- e. grado di soddisfazione della clientela;
- f. trattamento dei reclami, rimborsi e indennizzi per il prezzo del trasporto.

Art. 6l Indennizzo per il prezzo del trasporto

(art. 8 cpv. 2 e art. 21b LTV)

¹ L'indennizzo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato ammonta almeno al 25 per cento del prezzo del trasporto pagato in caso di ritardo superiore a 60 minuti e almeno al 50 per cento in caso di ritardo superiore a 120 minuti.

² I viaggiatori titolari di un abbonamento che subiscono ripetutamente ritardi durante il periodo di validità dello stesso possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le condizioni di indennizzo dell'impresa. Le imprese devono definire i criteri per la determinazione dei ritardi e per il calcolo dell'indennizzo nelle loro condizioni di indennizzo.

³ L'indennizzo è di regola effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L'indennizzo può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili per quanto riguarda, in particolare, il periodo di validità e la destinazione. I viaggiatori possono richiedere l'indennizzo sotto forma di denaro.

⁴ Le imprese possono stabilire un importo minimo al di sotto del quale non sono previsti indennizzi. Tale importo non può superare i 5 franchi.

⁵ I viaggiatori non hanno diritto all'indennizzo se:

- a. sono informati del ritardo prima dell'acquisto del titolo di trasporto; o
- b. giungono a destinazione con un ritardo pari o inferiore a 60 minuti.

⁶ In caso di ritardo nel trasporto a fune o nella navigazione concessionari non è possibile richiedere un indennizzo.

Art. 6la Assistenza ai viaggiatori

(art. 8 cpv. 2 e art. 21c LTV)

¹ In caso di ritardo alla partenza o all'arrivo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato l'impresa informa senza indugio i viaggiatori della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo.

² In caso di ritardo superiore a 60 minuti i viaggiatori ricevono inoltre gratuitamente:

- a. vitto in quantità adeguata in funzione dei tempi di attesa, sempre che sia disponibile sul veicolo o nella stazione o fermata o possa essere ragionevolmente fornito;
- b. adeguata sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione o fermata e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti e sia fisicamente possibile.

³ Se il treno è bloccato sui binari o se per altri motivi il viaggio non può più essere proseguito, l'impresa organizza quanto prima un trasporto dei viaggiatori a un luogo di partenza alternativo o alla destinazione finale della corsa.

Art. 61b Diritto a proseguire il viaggio e al rimborso del prezzo del trasporto nel servizio di linea internazionale con autobus

(art. 8 cpv. 2 LTV)

¹ L'impresa che nel servizio di linea internazionale con autobus prevede ragionevolmente che un autobus di linea subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza di almeno 120 minuti o una sovrapprenotazione, offre senza indugio al viaggiatore la scelta tra:

- a. la corsa verso la destinazione finale, senza supplementi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile; o
- b. il rimborso del prezzo del trasporto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al luogo di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.

² Qualora l'impresa non offra tale scelta, i viaggiatori hanno diritto a un indennizzo pari al 150 per cento del prezzo del trasporto. L'impresa deve versare l'indennizzo entro un mese dal momento in cui è stato fatto valere il diritto.

³ Quando un autobus diventa inutilizzabile durante il viaggio, l'impresa offre il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso la destinazione finale indicata nel contratto o un idoneo luogo da cui il viaggio possa proseguire.

⁴ Quando una corsa subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza di almeno 120 minuti, i viaggiatori hanno diritto alla continuazione del viaggio con un'altra corsa o un altro itinerario o al rimborso del prezzo del trasporto da parte dell'impresa.

⁵ L'impresa deve rimborsare il prezzo del trasporto entro 14 giorni dal momento in cui è stato fatto valere il diritto. Deve rimborsare il prezzo del trasporto integrale per l'intero viaggio, se questo non serve più allo scopo originario del viaggiatore. In caso di abbonamenti il pagamento è pari alla corrispondente percentuale del costo completo dell'abbonamento. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il viaggiatore non accetti un'altra forma di pagamento.

Art. 61c Assistenza in caso d'incidente nel servizio di linea internazionale con autobus

(art. 8 cpv. 2 LTV)

Nel servizio di linea internazionale con autobus in caso d'incidente l'impresa deve prestare assistenza ragionevole e proporzionata alle esigenze pratiche immediate del viaggiatore a seguito dell'incidente stesso. Tale assistenza comprende, ove necessario, alloggio, vitto, indumenti, trasporto e agevolazione della prima assistenza. Per ciascun viaggiatore, l'impresa può limitare il costo complessivo dell'alloggio a 100 franchi a notte e per un massimo di due notti.

Art. 61d Assistenza in caso di cancellazione della corsa o ritardo alla partenza nel servizio di linea internazionale con autobus
(art. 8 cpv. 2 LTV)

Nel servizio di linea internazionale con autobus, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza superiore a novanta minuti per una corsa la cui durata prevista supera le tre ore, l'impresa deve offrire al viaggiatore a titolo gratuito:

- a. vitto in quantità adeguata in funzione dei tempi di attesa, sempre che sia disponibile sull'autobus o nella stazione o fermata o possa essere ragionevolmente fornito;
- b. sistemazione in albergo o in altro alloggio, nonché assistenza nell'organizzazione del trasporto tra la stazione o fermata e il luogo di alloggio se si rende necessario un soggiorno di una o più notti. Per ciascun viaggiatore, l'impresa può limitare il costo complessivo dell'alloggio a 100 franchi a notte e per un massimo di due notti.

Art. 61e Pagamento anticipato in caso di decesso
(art. 44a LTV)

Il pagamento anticipato in caso di decesso ammonta a un minimo di 40 000 franchi per viaggiatore.

Art. 66 Trasporto di bagagli nel servizio di linea internazionale con autobus
(art. 8 cpv. 2)

⁶ Nel servizio di linea internazionale con autobus i viaggiatori hanno diritto a un risarcimento o rimborso per la perdita o il danneggiamento del bagaglio in seguito a un incidente. L'impresa deve risarcire o rimborsare esclusivamente:

- a. il danno comprovato, tuttavia per un massimo di 2000 franchi per unità di bagaglio; e
- b. il prezzo di trasporto, i dazi ed eventuali altri importi pagati dal viaggiatore per i bagagli persi.

Art. 78a Relazione sull'applicazione dei diritti dei passeggeri nel servizio di linea internazionale con autobus
(art. 52 LTV)

L'UFT pubblica ogni due anni un rapporto sull'applicazione degli articoli 52a, 55b, 61b-61d e 66 nei due anni civili precedenti. Il rapporto contiene in particolare statistiche relative ai reclami e alle sanzioni irrogate.

All. n. 1 lett. o

Tutte le domande di concessione devono contenere:

- o. l'attestazione dell'esistenza di una procedura per il trattamento dei reclami di cui all'articolo 55c.

All. n. V lett. a

Le domande di concessione per le ferrovie devono contenere, oltre a quanto menzionato nel numero I:

- a. l'attestazione del diritto di utilizzare l'infrastruttura ferroviaria conformemente agli articoli 8c e 8d della legge federale del 20 dicembre 1957¹⁸ sulle ferrovie o all'articolo 3 dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹⁹ concernente l'accesso alla rete ferroviaria;

9. Ordinanza del 4 novembre 2009²⁰ sugli orari

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «tracciato» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «traccia».

Art. 5 Progetto d'orario

Dopo che i committenti hanno deciso quali offerte includere nell'orario e che il Servizio di assegnazione delle tracce ha attribuito provvisoriamente le tracce secondo l'OARF²¹ le imprese allestiscono un progetto d'orario per le linee del traffico regionale e a lunga distanza.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

² Le disposizioni seguenti entrano in vigore il 1° gennaio 2021:

- a. ordinanza del 14 ottobre 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (n. I.3): articoli 7 capoverso 2, secondo periodo, nonché 24, rubrica, e capoversi 4–6;
- b. ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (n. I.4): sostituzione di un'espressione, articoli 10 capoverso 3, 11 capoversi 1, 4, 6 e 7, 11b, 12a capoversi 3 e 4, 12b, 12c capoverso 3, 14 capoversi 1, terzo periodo, 2, primo periodo, e 5 nonché articolo 22 capoverso 1 lettera a;
- c. ordinanza del 23 novembre 1983 sulle ferrovie (n. I.5): articolo 15f capoversi 1 e 3;

¹⁸ RS 742.101

¹⁹ RS 742.122

²⁰ RS 745.13

²¹ RS 742.122

- d. ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (n. I.8): articoli *52a, 55b, 55c, 55d, 61–61e, 66, 78a* nonché allegato numero I lettera o;
- e. ordinanza del 4 novembre 2009 sugli orari (n. I.9): articolo 5.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr